

Regolamento interno per la raccolta e la gestione delle anticipazioni e dei risparmi raccolti fra i soci assegnatari

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina il servizio di raccolta dei risparmi e delle anticipazioni dei soci e la relativa gestione; secondo quanto previsto dallo statuto Sociale.

Articolo 2

È facoltà dell'Assemblea chiedere un adeguamento del deposito ai soci assegnatari, per costituire depositi al fine di finanziare le attività della Cooperativa necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. L'Assemblea può stabilire la misura minima inderogabile del deposito a carico di ciascun socio, restando nelle facoltà del socio di depositare ulteriori somme oltre al minimo.

Articolo 3

Il versamento dell'importo minimo di L. 3.000.000 (€ 1.549,37) stabilito dall'assemblea per il deposito, ovvero l'adeguamento di depositi già deliberati, costituiscono obbligo vincolante per tutti i soci assegnatari, che debbono provvedervi con le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento o dalla Assemblea, salve le deroghe specificatamente ammesse dal regolamento o di volta in volta deliberate dall'Assemblea.

Articolo 4

Il termine per il versamento o eventuali adeguamenti del deposito non potrà essere fissato in misura inferiore a giorni 60 dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea.

Decorso il termine e salvo le specifiche deroghe ammesse, è facoltà del Consiglio di Amministrazione di applicare ai ritardatari, a decorrere dalla scadenza del termine stesso, i tassi medi correnti in quel momento.

La deliberazione con la quale viene disposto il deposito ovvero l'adeguamento, costituisce prova scritta ad ogni effetto idonea per la richiesta di provvedimento di ingiunzione ai sensi degli art. 633 e segg. Codice di Procedura Civile.

Articolo 5

È facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare modalità e tempi particolari per il versamento e l'adeguamento dei depositi, per i soci che si trovino in difficoltà economiche. In tal caso il socio dovrà presentare istanza documentata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il tasso degli interessi attivi da riconoscere sulle somme depositate. Può stabilire tassi differenziati sulle somme di deposito minimo e sulle somme depositate dal socio oltre il minimo.

Gli interessi annualmente maturati sono accreditati sul conto di deposito di ciascun socio. È facoltà del socio di chiedere in qualsiasi momento la restituzione delle somme depositate, oltre la misura stabilita dagli articoli precedenti. La Cooperativa provvede alla restituzione entro quindici giorni dalla richiesta, rinviando alla fine dell'anno la liquidazione degli interessi maturati sulle somme restituite nel corso dell'anno stesso.

In ipotesi di carenza di liquidità di cassa, il termine di quindici giorni per la restituzione può essere prolungato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Nel caso di recesso del socio ai sensi dell'Art.8 dello statuto, il deposito verrà restituito al medesimo con gli interessi maturati.

Nel caso di decadenza ai sensi dell'Art.9 dello statuto o per pronuncia del Consiglio a seguito di persistente inadempimento, il rimborso delle eventuali somme in deposito non darà titolo alla corresponsione di interesse alcuno.

Letto ed approvato dall'Assemblea Ordinaria Generale dei soci del 18.11.1988

Il Consiglio di Amministrazione